

Roma, 28 marzo 2024

ACCORDO DI SOTTOSCRIZIONE DEFINITIVA SULLA UTILIZZAZIONE DELLE RISORSE  
DISPONIBILI NELL'AMBITO DEL FONDO RISORSE DECENTRATE DELL'ANNO 2022

I rappresentanti dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli e delle Organizzazioni sindacali nazionali rappresentative del comparto Funzioni centrali,

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

VISTO il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150;

VISTO il decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 157;

VISTA l'ipotesi di accordo sulla utilizzazione delle risorse disponibili nell'ambito del Fondo risorse decentrate 2022, sottoscritta il 19 dicembre 2023 (d'ora in avanti *ipotesi di accordo*);

VISTA la nota prot. n. 18 del 25 gennaio 2024, con la quale il Collegio dei revisori dei Conti dell'Agenzia ha certificato la medesima *ipotesi di accordo*;

VISTA la nota del Dipartimento della Funzione Pubblica prot. DFP-0018145 P-11/03/2024, con la quale è stata certificata l'ipotesi di accordo sulla utilizzazione delle risorse disponibili nell'ambito del Fondo risorse decentrate 2022 nei limiti e alle condizioni di seguito indicate:

- per gli incarichi di responsabilità (di cui all'art. 1.3), si chiede di ricondurre tali incarichi “... alla fattispecie prevista dall'articolo 50, comma 2, lettera d), del CCNL Comparto funzioni centrali 2019/2021 (“indennità correlate alle condizioni di lavoro, alla reperibilità, alla responsabilità”) e a specificare gli importi pro-capite spettanti a questo titolo apportando le necessarie modifiche al testo dell'accordo e alle pertinenti Relazioni. Tali specifiche, concernenti la corretta normativa di riferimento e gli importi individuali, sono richieste anche rispetto alle indennità di posizione organizzativa”;
- per l'indennità di disagio, per l'indennità di mansione dei centralinisti non vedenti e per le turnazioni (di cui all'art. 2, punti 1 e 2) “... specificare in sede di sottoscrizione definitiva, almeno nella Relazione illustrativa, gli importi pro-capite spettanti”;
- per quanto riguarda le indennità di rischio (di cui all'art. 2.1) “... desta perplessità quella (3,10 euro al giorno) per gli addetti ai controlli COVID\_19 del personale, data la fine dell'emergenza e degli adempimenti connessi a questo tipo di controllo fissata con il D.L. n. 24 del 2022 alla data del 31/3/2022.”;
- per il premio di performance di cui all'art. 3 “... si chiede di adeguarsi, in sede di sottoscrizione definitiva, al dettato del CCNL [art. 78], eliminando la previsione di una percentuale massima di dipendenti da collocare nella fascia più elevata, definendo la percentuale di destinatari dell'emolumento e precisando che tale percentuale concerne coloro che abbiano conseguito le valutazioni più elevate”;

VISTA la nota del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato-IGOP MEF-RGS-Prot. 46570 dell'8/03/2024-U con la quale, oltre a chiedere alcune integrazioni all'Atto di costituzione in merito alla determinazione del limite legale e alla Relazione illustrativa in ordine alla disciplina

dell'indennità di disagio, con riferimento alle *posizioni organizzative* e agli *incarichi di responsabilità*, di cui all'art. 1, comma 3, dell'ipotesi di accordo, è stata segnalata la necessità di “*in sede di sottoscrizione definitiva, sostituire il richiamo alla lett. e) con la lettera d) del comma 2 dell'art. 50 del CCNL.*”.

Il medesimo Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato ha rappresentato poi “... *la necessità di provvedere quanto prima alla definizione del nuovo CCNI normativo triennale di cui all'art. 8, comma 1, del CCNL, ivi compresa la “nuova mappatura delle posizioni organizzative e professionali e degli incarichi di responsabilità” che l'Agenzia intende definire, ove si intendesse, in tale sede, disciplinare anche i predetti Incarichi di specifica responsabilità da conferire agli assistenti, sarebbe opportuno utilizzare una diversa denominazione per gli attuali Incarichi di responsabilità di cui all'ipotesi in esame, i cui destinatari sono invece i funzionari.*”.

CONSIDERATO che, in relazione a tutto quanto fatto rilevare dai Dipartimenti della Funzione pubblica e della Ragioneria generale dello Stato/IGOP nell'ambito del processo di certificazione, occorre modificare e integrare l'ipotesi di accordo del 19 dicembre 2023;

## CONCORDANO

1. All'ipotesi di accordo, sono apportate le seguenti modifiche e integrazioni:

– all'articolo 1, punto 3, intitolato “Posizioni organizzative e incarichi di responsabilità”, nella locuzione “*dall'articolo 50, comma 1 e comma 2*”, la lettera “*e)*” è sostituita con la lettera “*d)*” e, dopo il primo capoverso sono inseriti i seguenti:

“*In relazione alle responsabilità affidate sono attribuiti i seguenti importi pro capite:*

- *da un minimo di € 2.000,00 a un massimo di € 6.000,00 (gli importi sono graduati in relazione alla rilevanza dell'Ufficio), per gli incarichi di Capo/ Coordinatore Staff/ SOT/ Legale/ Verifiche e funzioni tecniche/ Tributi e URP/ Antifrode e controlli presso gli Uffici delle dogane e gli Uffici dei monopoli;*
- *da un minimo di € 3.000,00 a un massimo di € 7.000,00 (gli importi sono graduati in relazione alla rilevanza delle funzioni assegnate) per il coordinamento di funzioni di supporto, quali relazioni esterne/ acquisti/ sicurezza/ processi automatizzati, nonché per il coordinamento di funzioni tecniche, quali laboratori/ risorse proprie/ risorse proprie e regimi doganali/ contabilità e regimi accise presso le Direzioni territoriali;*
- *da un minimo di € 3.000,00 a un massimo di € 7.000,00 (gli importi sono graduati in relazione alla rilevanza delle funzioni assegnate) per il coordinamento di funzioni/ servizi generali e trasversali presso le Direzioni centrali;*
- *€ 7.000,00 per un numero massimo di 10 incarichi per funzioni/ progetti speciali attivati presso le Direzioni centrali o territoriali.*

*Le posizioni organizzative affidate comportano il riconoscimento dei seguenti importi pro capite:*

- *da un minimo di € 8.000,00 a un massimo di € 9.000,00 (gli importi sono graduati in relazione alla rilevanza delle funzioni assegnate) per il coordinamento delle funzioni di staff/ risorse/ laboratori/ antifrode/ procedure tecniche per le seconde sedi delle Direzioni territoriali;*
- *da un minimo di € 8.000,00 a un massimo di € 9.000,00 (gli importi sono graduati in relazione alla rilevanza delle funzioni assegnate) per il coordinamento delle funzioni di staff e servizi tecnico specialistici, giuridici, amministrativi presso le Direzioni centrali;*
- *€ 7.000,00 per un numero massimo di 8 posizioni per funzioni/ progetti speciali attivati presso le Direzioni centrali o territoriali.”.*

– all'articolo 2, punto 1, intitolato “Sistema indennitario”,

- ✓ al primo alinea, dopo il primo capoverso, è inserita la seguente locuzione: *“Per l’attribuzione dell’indennità sono determinati i seguenti compensi orari: € 0,50 per ogni ora di lavoro ordinario per punti 1; € 0,86 per ogni ora di lavoro ordinario per punti 2; € 1,00 per ogni ora di lavoro ordinario per punti 3; € 1,20 per ogni ora di lavoro ordinario per punti 4 e oltre.”*;
- ✓ al terzo alinea, dopo l’espressione *“l’indennità di mansione per i centralisti non vedenti prevista dall’articolo 9, comma 1, della legge n. 113/85”*, è inserita la seguente *“nella misura di € 4,52”*;
- ✓ al quarto alinea, dopo l’espressione *“addetti ai controlli COVID-19 del personale nella misura di € 3,10”* è inserita la seguente: *“Tale attività di controllo è riconosciuta al personale facente parte delle task force mediche presenti sul territorio nel periodo emergenziale.”*;
- all’articolo 2, punto 2, intitolato *“Turnazioni”*, dopo il primo capoverso è inserito il seguente: *“Al personale turnista spettano le maggiorazioni orarie rapportate al compenso per lavoro straordinario previste dall’articolo 4 della legge 13 luglio 1984, n. 302 e, in particolare, una maggiorazione pari al 20 per cento per le ore di servizio dalle 14 alle 20, al 40 per cento per le ore di servizio dalle 6 alle 8 e al 60 per cento per le ore di servizio dalle 20 alle 6. Una maggiore retribuzione pari al 40 per cento del normale compenso orario per lavoro straordinario compete, in aggiunta a quelle di cui al precedente comma, per le ore di servizio prestato dalle 22 dei giorni prefestivi alle ore 6 dei giorni successivi ai festivi. Secondo quanto previsto dall’articolo 20, lett. A) del CCNI del 29 luglio 2008 è poi previsto un importo pari ad euro 1 per ciascun segmento orario dalle 8:00 alle 14:00.”*;
- all’articolo 3, punto 2, intitolato *“Performance individuale”*, l’ultimo capoverso è sostituito dal seguente: *“Tenuto conto del fatto che nell’anno è stato introdotto il nuovo sistema di valutazione e che i dati disponibili non sono ancora assestati, a una quota massima pari al 48 per cento del personale valutato può essere attribuita la maggiorazione di cui all’ultimo alinea del precedente capoverso. Tale percentuale concerne coloro che abbiano conseguito le valutazioni più elevate.”*.

2. Dell’*ipotesi di accordo* è redatto un testo coordinato con il presente accordo di sottoscrizione definitiva che a questo si allega.

3. Le parti concordano che il presente accordo si intende firmato anche dalle rappresentanze collegate in videoconferenza – e quindi a fianco del nome della Organizzazione sindacale verrà apposta la dicitura *“FIRMATO”* – non appena perverrà la mail di conferma da parte dell’Organizzazione sindacale di appartenenza all’indirizzo mail all’Ufficio affari generali e relazioni sindacali ([dir.per.aagg-relsindacali@adm.gov.it](mailto:dir.per.aagg-relsindacali@adm.gov.it)).

Per l’Agenzia delle dogane e dei monopoli

Firmato

Per le Organizzazioni sindacali nazionali del comparto Funzioni centrali

CISL FP

Firmato

FP CGIL

Firmato

UIL PA

Firmato

CONFSAL-UNSA

Firmato

FLP

Firmato

USB PI

Firmato

CONFINTESA FP

Firmato